



CITTÀ DI ANDRIA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
21 SET. 2018
ARRIVO
Prot. n. 008/1335 del 21.09.2018

Num. Ord. Del Giorno

Li

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: Approvazione Bilancio Consolidato - esercizio 2017- ai sensi dell'art. 11 bis del DLgs. n. 118/2011 e smi e dell'art. 151 comma 8 Dlgs 267/2000.

Fogli aggiunti n. _____


Il Responsabile Settore


Visto: per presa visione l'Assessore

SETTORE NR. 7 GABINETTO DEL SINDACO – AREA COMUNICAZIONE – INTERVENTI DI SUPPORTO ISTITUZIONALE – APPALTI E CONTRATTI – CASA – ESPROPRI – SERVIZI DEMOGRAFICI – INNOVAZIONE TECNOLOGICA

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti: Bilancio consolidato dell'esercizio 2017 composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale Nota integrativa e Relazione sulla Gestione Esercizio 2017- Relazione Collegio dei revisori ex art. 239 del D.Lgs.n. 267/2000 e smi

- La presente proposte viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento
- La _____ Commissione Consiliare Permaente il _____ ha espresso apere _____

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

- Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____
- Assenti: _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal DLgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
- l'articolo 151, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali approvino il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'art. 233 -bis del TUEL;

Richiamato in particolare l'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 che dispone quanto segue:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.”

Considerato che questo Ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017;

Richiamata

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 in data 14/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto ad approvare l'elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento del bilancio del Comune, di seguito indicati:

N	Denominazione	Classificazione	% di partecipazione	Capitale sociale
1	Andria Multiservice S.p.A.	Società controllata	100%	€ 361.481,00

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 approvata in data 21/09/2018, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è proceduto ad approvare lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017 ex art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Rilevato che ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, successivamente modificato con DM MEF del 11 agosto 2017, costituiscono componenti del “gruppo di amministrazione pubblica”:

“1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative

della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi."

Considerato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare (all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011) "...in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate", consentendo di:

- a) "sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico";

Dato atto che

- il conto economico consolidato di questo Ente si chiude con un risultato dell'esercizio di € - **858.488,84** , così determinato:

Risultato di esercizio del Comune	€ - 858.488,84
Rettifiche di consolidamento	€ 0,00
Risultato economico consolidato	€ - 858.488,84
di cui: di pertinenza del gruppo	€ - 858.488,84
di cui: di pertinenza di terzi	0

- lo stato patrimoniale di questo Ente si chiude con un netto patrimoniale di € 28.683.760,03., così determinato:

Patrimonio netto del Comune	€ 28.683.760,03
Rettifiche di consolidamento	€ 0,00
Patrimonio netto consolidato	€ 28.683.760,03
<i>di cui: di pertinenza del gruppo</i>	€ 28.683.760,03
<i>di cui: di pertinenza di terzi</i>	0

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18/05/2018, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, redatto secondo lo schema approvato con d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il DM MEF del 11 agosto 2017 "Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi" che ha modificato i parametri di definizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2017;

Visto lo schema di bilancio consolidato dell'esercizio 2017 approvato con Delibera di Giunta n. 118 del 21/09/2018, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

Vista la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa al bilancio consolidato, che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Generale Dirigente del Settore VI- Programmazione Economico Finanziaria - Tributi - Politiche Comunitarie - Partecipazioni Societarie - Risorse Umane, ai sensi dell'art.49 del dlgs n. 267/2000;
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art.239 del TUEL con verbale n....., del.....;

Visti altresì

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/04/2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio di programmazione finanziaria 2018-2020;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 12/04/2018- Bilancio di previsione Finanziario 2018-2020 (art.151 del dlgs 267/2000 e art.10 del dlgs n.118/2011)- Approvazione;
- Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 15/03/2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2018, avente ad oggetto "Approvazione Piano delle Performance 2018-2020: PDO e PEG su base triennale" nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 24/01/2018 di esercizio provvisorio anno 2018 variazione al piano esecutivo di gestione provvisorio 2018;

Visto il parere _____ della 1^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del _____;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;

Ritenuto di provvedere in merito;

Uditi gli interventi dei consiglieri (allegato);

Con voti

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati, ritrascritti e riportati;

1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 del Comune di Andria, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti documenti che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

- Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;
- Relazione dell'organo di revisione;

2. **di dare atto** che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell'esercizio di €. **-858.488,84**, così determinato:

Risultato di esercizio del Comune	€ -858.488,84
Rettifiche di consolidamento	€ 0,00
Risultato economico consolidato	€ -858.488,84
<i>di cui: di pertinenza del gruppo</i>	€ -858.488,84
<i>di cui: di pertinenza di terzi</i>	0

3. **di dare atto** che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €, così determinato:

Patrimonio netto del Comune	€ 28.683.760,03
Rettifiche di consolidamento	€ 0,00
Patrimonio netto consolidato	€ 28.683.760,03
<i>di cui: di pertinenza del gruppo</i>	€ 28.683.760,03
<i>di cui: di pertinenza di terzi</i>	0

4. **di pubblicare** il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 su "Amministrazione Trasparente", Sezione "Bilanci".

Con separata e successiva votazione


DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

=====

RELAZIONE DELL'UFFICIO

L'istruttoria amministrativa è stata espletata in ottemperanza all'art.11 bis-. Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 e smi.



Il compilatore


Il Responsabile di Servizio

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE NR. _____ - Servizio _____ sulla
presente proposta ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000**

Favale *Inoltre base dell'istruttoria effettuata*


il, *21-9-2018*


Il Responsabile di Settore

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE NR. 6 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000**

Favale

il, *21-9-2018*


Il Responsabile di Settore

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

